



COMUNE DI  
COMO

# **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019**

**SITUAZIONE AL 31.12.2018**

(Ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017)

## 1. PREMESSA

Il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

La partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione si assesta su criteri determinati ex lege.

Il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario.

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrano nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

## **2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

Gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale attività deve essere inquadrata nelle seguenti categorie:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Inoltre, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, i Comuni possono mantenere partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Nel medesimo decreto sono peraltro contenute delle deroghe a questa tassativa elencazione di attività, i Comuni possono mantenere partecipazioni anche in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5 D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, occorre verificare, ed eventualmente rilevare:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies che stabilisce che la soglia di fatturato è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione del piano di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019 (triennio di riferimento 2016-2018); il limite di un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica.


### **3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Laddove, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni, occorre innanzitutto rilevare nel Piano di razionalizzazione tali condizioni e quindi predisporre un piano di riassetto attivando le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del Testo Unico.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del Testo Unico devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO**

Si riporta di seguito in forma sinottica l'insieme delle partecipazioni societarie del Comune di Como detenute alla data del 31.12.2018.



Per quanto riguarda la società ACSM AGAM SpA quotata, tenuto conto che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016) ma la Corte dei Conti con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di comprendere anche la società quotate nella "Ricognizione", nel quadro che segue si da' atto dell'esistenza della partecipazione riportandone di seguito i dati più significativi solo ai fini ricognitivi.

### **ACSM AGAM SPA**

La società è una multi utility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 6 marzo 2018, si è proceduto all'approvazione del Progetto di Aggregazione societaria per la creazione di una multiutility del nord della Lombardia, da effettuarsi in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in ACSM AGAM e successivi conferimenti in società neocostituite ("NewCo") e/o in società già esistenti ("Società Preesistenti") dei rami d'azienda ricevuti dalla stessa ACSM AGAM a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria o comunque già detenuti dalla stessa.

La nuova società frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese ha cominciato ad operare dall'1.7.2018.

A seguito di tale operazione di aggregazione societaria il Comune di Como alla data del 31.12.2018 detiene in ACSM AGAM SpA una partecipazione pari al 9,61% del capitale sociale.

Tenuto conto dell'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, in forza del quale per "società quotate in borsa" si intendono "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", così come "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati", nonché dell'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, secondo cui "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società

quotate detenute al 31 dicembre 2015", considerato che ACSM AGAM Spa è quotata al mercato telematico azionario, si deve ritenere che il Comune di Como sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione.

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO ACSM AGAM SPA QUOTATA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
ACSM AGAM RETI-GAS-ACQUA SPA	100
LARIO RETI GAS SRL	100
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	100
SERENISSIMA GAS SPA	78,44
ENERXENIA SPA	92,65
ACEL ENERGIE SRL	100
ACSM AGAM AMBIENTE SRL	100
AEVV IMPIANTI SRL	100
VARESE RISORSE SPA	100
COMOCALOR SPA	51
AEVV FARMACIE SRL	100

**5. INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE ATTUATI SULLA BASE DELLE DECISIONI GIA' ASSUNTE NELLE PRECEDENTI REVISIONI**

NOME PARTECIPATA	DECISIONI ASSUNTE	AZIONI ATTUATE
SUD SEVESO SERVIZI SPA	FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' COMO ACQUA SRL	Il procedimento di fusione per incorporazione della società in Como Acqua Srl, società d'ambito gestore unico del SII per l'ambito territoriale della Provincia di Como, è stato perfezionato a fine 2018 con la sottoscrizione dell'atto di fusione/scissione in data 13.12.2018.
ALTO SEVESO SRL	FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' COMO ACQUA SRL	Il procedimento di fusione per incorporazione della società in Como Acqua Srl, società d'ambito gestore unico del SII per l'ambito territoriale della Provincia di Como, è stato perfezionato a fine 2018 con la sottoscrizione dell'atto di fusione/scissione in data 13.12.2018.
CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	ALIENAZIONE	La procedura di cessione delle azioni, a seguito dell'esercizio del recesso effettuato a dicembre 2018, si è conclusa nel mese di luglio 2019 con la sottoscrizione dell'atto di vendita. Le azioni sono state assegnate ad altri due soci della società e precisamente Unindustria Como e Federazione Tessile Moda SMI. Il totale della vendita ammonta a € 1.759,07.
SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE	Nel corso del 2018 si è proceduto ad attivare le procedure per la messa in liquidazione della società.

		<p>A seguito della pubblicazione di apposito bando da parte del Comune di Como, è stato individuato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività in adesione a quanto stabilito dall'assemblea dei soci e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (art. 2484 e seguenti). La nomina da parte dell'assemblea dei soci è avvenuta in data 29.6.2018. L'incarico ha durata di due anni salvo eventuali proroghe da deliberarsi dall'assemblea per un altro biennio fino ad un massimo di sei anni complessivi, qualora sia necessario per completare le operazioni di liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese o da altri registri.</p> <p>La procedura di liquidazione è ancora in corso; il liquidatore sta verificando sul mercato la presenza di interesse ad acquistare il compendio immobiliare di proprietà costituito dal Testro Politeama da parte di soggetti terzi nel rispetto dei vincoli monumentali e di destinazione stabiliti dall'ente.</p>
--	--	---

**6. ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017**

Per quanto riguarda la Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19 dicembre 2018, si riportano di seguito i risultati delle valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20.

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	02323170130	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	03522110133	15,453	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	01620430130	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	01815060130	36,60	Mantenimento con obiettivo di razionalizzazione. L'obiettivo riguardava la realizzazione, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A.
COMODEPUR SCPA	00411590136	30,38	Mantenimento in attesa degli sviluppi

			futuri legati alla piena operatività della gestione del servizio idrico integrato
--	--	--	---

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO SPT HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ASF AUTOLINEE SRL	02660190139	50,95	Mantenimento con l'obiettivo di coordinarsi con gli altri soci di SPT Holding S.P.A. per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare

**7. REVISIONE PERIODICA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2018**

Le valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 danno le seguenti risultanze.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
COMO SERVIZI URBANI SRL	02323170130	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	03522110133	15,453	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	01620430130	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	01815060130	36,60	Mantenimento con l'obiettivo di razionalizzazione. Si conferma l'obiettivo relativo alla realizzazione dell'operazione di fusione del CPT S.P.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.P.A.
COMODEPUR SCPA	00411590136	30,38	Mantenimento in attesa del subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione. Successivamente avvio procedura di messa in liquidazione o cessione

PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO SPT HOLDING SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ASF AUTOLINEE SRL	02660190139	50,95	Mantenimento con obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding S.P.A. per la determinazione di



			una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare
--	--	--	--

Le motivazioni dettagliate sono illustrate nella Relazione Tecnica.

# Relazione tecnica

## COMO SERVIZI URBANI SRL

Sotto il profilo giuridico Como Servizi Urbani Srl è una società in house interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

L'Ente ha proceduto all'iscrizione nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016.

Attualmente la società si occupa di:

- mobilità e sosta: è il core business della società e consiste nella gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta attrezzate con parcometri
- impianti sportivi: la società gestisce il Centro Sportivo di Casate (che comprende uno stadio del ghiaccio, una piscina coperta e una scoperta), il Centro Sportivo di Sagnino (che comprende due campi da calcetto e un campo da tennis), la piscina Sinigaglia
- aree portuali: la società gestisce gli ormeggi
- illuminazione votiva: la società gestisce gli impianti di illuminazione votiva esterna nei nove cimiteri comunali.

I servizi sono gestiti sulla base di un accordo quadro e di singoli disciplinari economico-tecnici che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del TUSP.

L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Di anno in anno la Giunta Comunale definisce gli obiettivi da perseguire nello svolgimento dei servizi affidati sia per quanto attiene le spese di funzionamento che per quanto riguarda gli investimenti approvando il relativo budget.

Con provvedimento n. 178 in data 3 maggio 2018, la Giunta Comunale aveva formulato per la società quale obiettivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, il contenimento, da intendere come "il non incremento" a consuntivo, rispetto ai relativi importi previsti nel budget 2018, del complesso delle spese di funzionamento e delle spese per il personale.

Con provvedimento n. 198 in data 23 maggio 2019, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, la Giunta Comunale ha definito per il triennio 2019/2021 gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e i principi generali di riferimento per le politiche assunzionali e di contenimento degli oneri del personale.

Le attività svolte dalla società sono pertanto rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP.

Sia nel Piano di Revisione straordinaria che nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto ritenuta strategica.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate.

Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri), si occupa della gestione di servizi di interesse generale e rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 500.000 euro per il triennio precedente.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di considerare ancora strategica la partecipazione nella società e quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## COMO ACQUA SRL

Il Comune di Como partecipa alla società Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita dalla Provincia di Como, per la gestione del servizio idrico integrato qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell'in house providing e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio. Lo Statuto declina il controllo analogo in maniera conforme alla normativa sia comunitaria che nazionale.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico; il gestore unico del SII infatti subentra agli altri operatori operanti all'interno del medesimo ambito territoriale per gestire il servizio a favore della popolazione di tutto il territorio.

Il procedimento di incorporazione dei gestori del SII è stato perfezionato a dicembre 2018 per cui dal 1° gennaio 2019, con l'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione e scissione societaria, Como Acqua è subentrata nella gestione del servizio idrico svolto dalle ex SOT e quindi è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale.

Il Programma operativo per la gestione del SII prevede inoltre il subentro per le restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

Tra le società coinvolte In questo programma vi è anche la partecipata Comodepur Scpa in quanto gestore non salvaguardato.

Nel Piano di Revisione straordinaria era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in quanto strettamente legato all'attuazione del programma operativo per la gestione del SII che prevedeva la fusione per incorporazione in Como Acqua delle SOT Sud Seveso Spa e Alto Seveso Srl.

Il procedimento di fusione per incorporazione delle due citate società è stato perfezionato a fine 2018 con la sottoscrizione dell'atto di fusione/scissione in data 13.12.2018.

Poiché l'efficacia dell suddetto atto di fusione/scissione si è avuta a partire dal 1° gennaio 2019, da tale data la quota di partecipazione dell'ente nella società Como Acqua Srl è passata dal 15,453% al 2,09%.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, è stato confermato il mantenimento della partecipazione.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e, per quanto riguarda il rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 20, che pur svolgendo attualmente attività analoga a quella svolta da altre partecipate, la società è soggetto incaricato della gestione unica del SII in provincia di Como.

Per quanto riguarda il punto b) del comma 2 dell'art. 20, alla data del 31.12.2018 la società risulta avere ancora un unico dipendente in quanto è divenuta pienamente operativa dal 1.1.2019. Nel corso del 2019 la società ha approvato quindi il piano assunzionale ed ha proceduto ad avviare le relative selezioni.

Anche il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società assume un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio provinciale e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione o razionalizzazione.

L'Ente ritiene pertanto di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO.**

## **VILLA ERBA SPA**

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore della società il cui oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza 13 febbraio 2105, il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, anche la dimora storica di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

La società si occupa direttamente del citato compendio immobiliare, assicurandone la cura e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero

provvedere in modo diretto, se non con un aggravio di costi diretti sia in termini di spese per manutenzione ordinaria che di personale.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nella Revisione periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, era previsto il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica.

Quanto all'analisi della partecipazione, si era rilevato che la partecipazione da parte dell'Ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.lgs. 175/2016, in quanto l'oggetto sociale prevede la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e che non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si conferma che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate.

Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, svolge la propria attività nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici, rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 500.000 euro per il triennio precedente.

La società dopo aver chiuso i bilanci in perdita per sei esercizi consecutivi, ha chiuso l'esercizio 2018 in utile e ciò a conferma di quanto previsto nel Piano Industriale 2017/2019 in cui sono indicati quali obiettivi della società il raggiungimento di un soddisfacente risultato economico ed una costante contribuzione all'indotto generato sul territorio.

Nel corso del 2019 è stata approvata da parte dei soci la ricapitalizzazione della società finalizzata allo sviluppo di Villa Erba cioè con l'obiettivo strategico di mantenere il posizionamento primario di Villa Erba nel settore fieristico/congressuale a livello territoriale. L'importo complessivo della ricapitalizzazione è di € 2.000.000 e la quota a carico dell'ente pari a € 146.242,80.

Peraltro, benchè la società abbia registrato perdite tra il 2012 e il 2017, ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater del TUSP, tali perdite non rilevano per le società fieristiche di cui all'art. 4 c. 7, (tra le quali rientra Villa Erba) che prevede che, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20 c. 2 lettera e), si debbano considerare i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo del TUSP (cioè 2017-2021).

Alla luce degli elementi di cui sopra, e considerato che l'analisi dell'oggetto sociale fa emergere senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'ente nella società Villa Erba SpA consente di perseguire, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**.

## **SPT HOLDING SPA**

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione nella società ASF Autolinee Srl che è soggetto gestore del TPL.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato riorganizzato dal punto di vista legislativo con l'istituzione di Agenzie della Mobilità con competenze territoriali sovra-provinciali alle quali è stato demandato il compito della programmazione dei servizi, mediante la definizione di piani di trasporto dei bacini e la gestione dei bandi e delle procedure di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

All'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese spettano tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio di TPL per cui Il Comune di Como non ha un potere autonomo di decisione in merito ed ogni valutazione circa le prospettive future della società deve essere fatta in sede collegiale da parte di tutti i soci pubblici.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, l'Ente aveva ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, con l'obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding SpA.

Poiché non vi sono state indicazioni univoche da parte dei soci del Consorzio Pubblico Trasporti SpA in merito al percorso da seguire per pervenire alla fusione tra le società SPT Holding SpA e Consorzio Pubblico Trasporti SpA e tenuto conto degli ostacoli derivanti dalla complessità delle procedure, ogni decisione sul tema è stata rinviata.

Nel corso del 2019 la quota di possesso è passata dal 36,60% al 41,70% per effetto del recesso da parte del socio Provincia di Lecco.

Con riferimento al TUSPP, dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate.

Nello specifico la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, gestisce un patrimonio immobiliare strumentale al servizio di trasporto pubblico, rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 500.000 euro per il triennio precedente.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, con l'obiettivo di portare avanti l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti SpA in in SPT Holding SpA come da decisione assunta dal Consiglio Comunale.

## **ASF AUTOLINEE SRL**

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal Comune di Como), per il 49% da Omnibus Partecipazioni Srl e per lo 0,05% da Ferrovienord Spa.

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata sulla base di provvedimenti legislativi regionali, nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL che prevede la creazione di Agenzie della Mobilità a livello di bacino sovra-provinciale alle quali è demandato il compito della programmazione dei servizi e lo svolgimento delle gare per il TPL.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente quindi tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nel Piano di Revisione straordinaria la società in questione, ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016, non era stata considerata partecipazione indiretta.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, alla luce delle "Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche", la società in questione è stata invece ritenuta partecipata indiretta del Comune di Como.

Sia dal punto di vista dell'interesse generale sia dal punto di vista degli indicatori gestionali ed economico/organizzativi, alla luce di quanto indicato dalle sopraccitate Linee Guida, è stato ritenuto legittimo il mantenimento con l'obiettivo di coordinarsi con gli altri soci di SPT Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare.

Ciò considerato, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** della partecipazione indiretta.

## COMODEPUR SCPA

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali, concessione ormai scaduta e non più rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.

La società svolge il servizio pubblico idrico integrato, segmento depurazione, la cui attività di gestione è settore regolamentato dagli enti di ambito.

Il Programma operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como prevede oltre all'operazione di aggregazione/fusione delle SOT nella società Como Acqua Srl - gestore unico del SII che è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale a decorrere dal 1° gennaio 2019 a seguito del perfezionamento a fine 2018 del procedimento di incorporazione delle SOT -, anche il subentro delle restanti diverse gestioni dell'ambito provinciale (gestioni in economia e gestioni non salvaguardate) al fine di realizzare l'obiettivo dell'unica gestione provinciale del SII.

La società Comodepur, in quanto partecipata sia da soci pubblici sia da soci privati, quindi di natura mista, rientra tra i gestori non salvaguardati.

Per questo motivo, nelle more dell'attuazione del processo di subentro delle restanti gestioni così come previsto dal Programma operativo per la gestione del SII, nel 2017 tra Comodepur e il gestore unico Como Acqua Srl era stata stipulata apposita convenzione per la prosecuzione del servizio, convezione ormai scaduta.

La società ha attualmente ancora in uso i beni afferenti il segmento di depurazione, beni che si ritiene siano di proprietà comunale stante la loro appartenenza al demanio idrico.

Nel merito si dà atto dell'esistenza di un contenzioso tra la società e l'ente, in cui è coinvolta anche la società Como Acqua Srl, relativo alla proprietà di detti beni deputati allo svolgimento del servizio di depurazione. Tale contenzione al momento è ancora in fase di definizione.

Poiché Comodepur non ha più la legittimazione giuridica per detenere i beni del servizio idrico integrato e per svolgere le attività di servizio connesse alla detenzione di detti beni, essendo tale gestione da ritenersi cessata *ex lege* nonché in forza del provvedimento di affidamento in concessione della gestione unica d'ambito del servizio idrico integrato alla società Como Acqua Srl, l'ente ha assunto nei confronti di Comodepur apposito atto preordinato al trasferimento, ai fini della gestione d'ambito, del possesso degli impianti di depurazione di proprietà pubblica ritenuti in via di mero fatto dalla società.

Parallelamente al procedimento suddetto avviato dal Comune, sono state assunte iniziative tese a sviluppare azioni coordinate e modalità condivise per assicurare il subentro di Como Acqua nella gestione di Comodepur, attraverso la sottoscrizione di un crono programma/accordo che lasciasse impregiudicate le questioni proprietarie oggetto di contenzioso.

Tale Cronoprogramma è finalizzato alla definizione dei termini e delle condizioni per il subentro dell'attuale gestore del SII nel servizio di depurazione.

Sia nel Piano di Revisione Straordinaria che nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, era previsto il mantenimento della partecipazione nella società in attesa degli sviluppi futuri legati alla piena operatività della gestione del servizio idrico integrato.

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** in attesa del subentro di Como Acqua nella gestione del servizio di depurazione.

Successivamente, tenuto conto che la società non svolge più alcun ruolo in quanto la competenza in materia di gestione a livello locale del servizio idrico integrato è stata trasferita al gestore unico d'ambito e che quindi la partecipazione in Comodepur Scpa non può più essere considerata necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi di legge si dovrà procedere per la messa in liquidazione o la cessione della società.

Il Dirigente del Settore Rapporti con le partecipate  
Dott. Raffaele Buononato

L'Assessore  
Dott. Adriano Caldara